

Codice A1705A

D.D. 24 aprile 2018, n. 491

Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020 - Modifiche e integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 (domande di pagamento per l'annualità 2017).

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con la quale, nell'ambito della politica agricola comune, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

considerato in particolare l'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede l'erogazione di pagamenti annuali entro i massimali per ettaro indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13/3/2017;

vista la Misura 10 del PSR 2014-2020 e in particolare la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) relativa al citato art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolata in 9 operazioni alcune delle quali comprendenti più azioni;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29/3/2016 e s.m.i., mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2016 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10 (e della Misura 11) del PSR 2014-2020 ed è stato stabilito di demandare alla Direzione Regionale 17 (Agricoltura) l'adozione degli atti conseguenti e in particolare l'approvazione delle disposizioni (bandi) per l'assunzione e l'attuazione dei nuovi impegni;

vista la determinazione dirigenziale n. 248 del 21/4/2016 e s.m.i., recante disposizioni applicative (bandi) riguardanti le domande 2016 di nuova adesione per tutte le operazioni della misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali), sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020;

vista la determinazione dirigenziale n. 285 del 28/4/2016 e s.m.i., avente per oggetto le disposizioni per le domande di prosecuzione di impegni 214.1 o 214.2 assunti nel 2015 e di adeguamento all'operazione 10.1.1 (produzione integrata) o alla misura 11 (agricoltura biologica) del PSR 2014-2020;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-4814 del 27/3/2017, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2017 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi delle operazioni 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili), 10.1.6 (difesa del bestiame al pascolo dalla predazione da canidi), 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi) e 10.1.8 (allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono) ed è stato demandata alla Direzione Regionale 17 (Agricoltura) l'adozione degli atti conseguenti e in particolare l'approvazione delle disposizioni (bandi) relative ai nuovi impegni;

vista la determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 429 del 17/5/2017, recante disposizioni applicative (bandi) per le domande 2017 di sostegno e pagamento (nuove adesioni) relative alle operazioni sopra indicate, individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14-4814 del 27/3/2017;

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, avente per oggetto le disposizioni per la campagna 2017 applicabili alle domande di pagamento per la prosecuzione di impegni della misura 10 avviati nel 2015 o nel 2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 557 del 13/6/2017, recante modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nelle citate determinazioni dirigenziali n. 289 del 4/4/2017 (domande di sostegno e pagamento) e n. 338 del 20/4/2017 (domande di prosecuzione degli impegni in corso) ;

ritenuto necessario inserire nell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 alcune modifiche e integrazioni, anche in considerazione di difficoltà incontrate dalle Strutture territoriali dell'agricoltura nell'istruttoria delle domande di pagamento;

considerato che la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, al fine di limitare l'aumento della spesa, non ha consentito aumenti della superficie di applicazione di impegni facoltativi a particelle fisse (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) e ritenuto, a tale proposito, che non siano da considerarsi ampliamenti gli aumenti di superficie di particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica, anche in considerazione del fatto che scorporare tali aumenti dalla superficie ammissibile comporterebbe un considerevole aggravio dei procedimenti a fronte di un risparmio irrisorio;

ritenuto quindi di considerare nei casi sopra indicati come ampliamento di superficie soltanto l'assunzione dell'impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate all'impegno, fatta eccezione per le particelle sulle quali l'impegno facoltativo è stato assunto in sostituzione di altre particelle sulle quali l'impegno in questione non era più applicabile per il mutato utilizzo del terreno (es. a seguito di estirpo di un vigneto inerbito);

ritenuto necessario stabilire il criterio secondo cui per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi) non sono da considerarsi riduzioni di superficie, tali da comportare il recupero dei relativi pagamenti già effettuati, le riduzioni derivanti da una diversa misurazione della stessa superficie fisica abbinata all'impegno facoltativo nell'anno precedente, anche al fine di evitare l'appesantimento istruttorio che deriverebbe dal tener conto di variazioni corrispondenti al recupero di somme irrilevanti;

ritenuto opportuno stabilire, in considerazione delle attuali norme unionali in tema di interruzione degli impegni agro-climatico-ambientali, che se un impegno aggiuntivo in corso di attuazione non è più applicabile a causa di un mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito) non sia dovuta la restituzione degli aiuti già percepiti per l'attuazione di tale impegno;

ritenuto necessario precisare alcuni aspetti applicativi della norma secondo cui l'estensione della superficie oggetto della coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio - impegno facoltativo delle operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 - può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

per i motivi specificati in premessa

DETERMINA:

di approvare l'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale vengono apportate modifiche e integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, recante disposizioni per le domande di pagamento (prosecuzione di impegni in corso) relative alla misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR 2014-2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mario VENTRELLA

Allegato

Modifiche all'allegato della Determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, avente per oggetto: "Disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020", come modificata dalla D.D. n. 557 del 13/6/2017

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

(...)

TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI

ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

Alla fine del paragrafo viene inserito il capoverso:

<<Per gli impegni facoltativi a particelle fisse (es. metodo della confusione sessuale, inerbimento controllato di fruttiferi e vite) gli aumenti di superficie di particelle già abbinate all'impegno facoltativo nell'anno precedente sono ammissibili a finanziamento, trattandosi per lo più di variazioni irrilevanti dovute a una diversa misurazione della stessa superficie fisica. E' invece considerata ampliamento di superficie, e quindi non ammissibile a finanziamento, l'assunzione dell'impegno facoltativo su particelle che l'anno precedente non erano abbinate a tale impegno, a eccezione delle particelle sulle quali l'impegno facoltativo viene assunto in sostituzione di altre particelle sulle quali l'impegno in questione non è più applicabile per il mutato utilizzo del terreno (es. a seguito di estirpo di un vigneto inerbito).>>

(...)

RIDUZIONI DI SUPERFICI SOTTO IMPEGNO ¹

All'inizio del paragrafo viene inserito il capoverso:

<<Per gli impegni a particelle fisse (sia di base che facoltativi), non si considera riduzione di superficie una riduzione derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica oggetto di impegno all'interno di una particella già abbinate all'impegno nell'anno precedente.>>

Il capoverso:

<<Se un impegno aggiuntivo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se l'impegno facoltativo viene assunto per gli anni rimanenti su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non dispone di superfici su cui possa essere operata tale compensazione.>>

è sostituito dal seguente capoverso:

1 Paragrafo introdotto nell'allegato alla DD n.338 del 20/4/2017 dalla DD n. 557 del 13/6/2017

<<Se un impegno aggiuntivo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta.>>

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

(...)

OPERAZIONE 10.1.1 - PRODUZIONE INTEGRATA

(...)

Impegni aggiuntivi/facoltativi

(...)

Sottoparagrafo: Impegno 11. Erbai autunno vernini da sovescio

Nel secondo capoverso, dopo la frase:

“In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.”

vengono inserite le frasi:

<<Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze imprevedute che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Qualora nel 2016 sia stata presentata una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni imprevedute sopra richiamate, il richiedente può assumere l'impegno facoltativo negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in caso affermativo, l'impegno dovrà essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assumerà come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda relativa al primo anno di effettiva attuazione dell'impegno.>>

OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

(...)

Impegni aggiuntivi/facoltativi

Tabella di descrizione degli impegni

(...)

Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino

Alla fine del quarto capoverso, dopo la frase:

“In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.”

viene inserita la frase:

<<Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Qualora nel 2016 sia stata presentata una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, il richiedente può assumere l'impegno facoltativo negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in caso affermativo, l'impegno dovrà essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assumerà come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda relativa al primo anno di effettiva attuazione dell'impegno.>>

OPERAZIONE 10.1.3 - TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

(...)

Impegni

(...)

Nella tabella di descrizione dell'impegno facoltativo erbai autunno-vernini da sovescio, alla fine del secondo capoverso, dopo la frase:

“In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.”

viene inserita la frase:

<<Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Qualora nel 2016 sia stata presentata una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni impreviste sopra richiamate, il richiedente può assumere l'impegno facoltativo negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in caso

affermativo, l'impegno dovrà essere applicato per almeno due anni (escluso il 2016) e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assumerà come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda relativa al primo anno di effettiva attuazione dell'impegno.>>